



**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

**Procedimento unitario n. 227-3/2024**

Il Tribunale, riunito nella camera di consiglio del giorno 16/09/2025 nelle persone di:

Dott.ssa Vincenza Barbalucca	Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano	Giudice
Dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. R.G. procedimento unitario n. 227-3/2024 promosso da

- Global S.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), Via Arcora 110 (Palazzo Gecos), c.s.: € 20.000,00, P.IVA e C.F. 08006121217, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e amministratore unico, sig. Fabio Mela, autorizzato alla presentazione del ricorso giusta determina *ex art. 120-bis* CCII assunta con atto notarile del 12 novembre 2024 (notaio Ludovico Maria Capuano; rep. n. 17459; racc. n. 10167);
- FIVE S.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), Via Arcora 110 (Palazzo Gecos), c.s.: € 400.000,00, P.IVA e C.F.: 07414071212, in persona del legale rappresentante *pro tempore* nonché presidente del C.d.A. e amministratore delegato, sig. Raffaele Esposito, autorizzato alla presentazione del ricorso giusta determina *ex art. 120-bis* CCII assunta con verbale notarile del C.d.A. di Five S.r.l. del 12 novembre 2024 (notaio Ludovico Maria Capuano; rep. n. 17458; racc. n. 10166);
- MP Consulting S.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), Via Arcora 110 (Palazzo Gecos), c.s.: € 10.000,00, P.IVA e C.F. 07391011215, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e amministratore unico, sig. Valerio Buonocore, autorizzato alla presentazione del ricorso giusta determina *ex art. 120-bis* CCII assunta con atto notarile del 12 novembre 2024 (notaio Ludovico Maria Capuano; Repertorio n. 17460 Raccolta n. 10168);

società tutte rappresentate e difese, anche in via disgiunta fra loro, dagli avv.ti Gianluigi Matteo Pugliese (C.F. MTTGLG75D02A662X – p.e.c. matteopugliese.gianluigi@cert.ordineavvocatipotenza.it), Gianfranco Arpea (C.F. RPAGFR79T28L719P – p.e.c. avvgianfrancoarpea@puntopec.it) e Davide Brusaporci (C.F. BRSDVD96S08H501T – p.e.c. davidebrusaporci@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliate presso l'avv. Vincenzo Fiengo con studio alla Via Riccardi, 133, Cercola (NA), pec: avv.vincenzofiengo@pec.it;

letta la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale diretta *ex art. 84* CCII con contestuale transazione fiscale e previdenziale *ex art. 88* CCII depositata in data 16/05/2025;

esaminate le integrazioni documentali depositate in data 17/06/2025;  
letto il parere preliminare depositato dai commissari giudiziali avv. Fabiola Angri e dott. Teodoro Barbati;  
ha pronunciato il seguente

## DECRETO

### 1. L'iter procedurale

Con decreto depositato in data 19/01/2025 il Tribunale di Nola ha concesso alle società ricorrenti termine di giorni 60, non soggetto a sospensione feriale dei termini, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, per la presentazione della proposta di concordato preventivo di gruppo completa del piano e della documentazione prevista dall'art. 39 commi 1 e 2, nonché dagli artt. 284 e ss. CCII. Con il medesimo decreto, il Tribunale ha designato quali Commissari giudiziali l'avv. Fabiola Angri ed il dott. Teodoro Barbati ed ha onerato le ricorrenti di: depositare in cancelleria entro il termine di 10 giorni, l'importo di € 15.000,00, per le spese della Procedura; depositare in Cancelleria, ogni trenta giorni a decorrere dal deposito della domanda introduttiva, anche in caso di successiva proroga, e comunque alla scadenza del termine assegnato: a) una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa, che dovrà essere iscritta nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo su richiesta del cancelliere, trasmettendone una copia al commissario giudiziale; b) una relazione informativa ed esplicativa: sullo stato di predisposizione della proposta e del piano e/o delle trattative in corso con i creditori per il raggiungimento del concordato; sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle operazioni compiute, di carattere negoziale, industriale, finanziario o solutorio, con particolare riguardo alle iniziative eventualmente assunte in termini di discontinuità rispetto alla gestione pregressa, nonché con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino.

Con provvedimento depositato in data 21/01/2025, il giudice delegato dott.ssa Rosa Napolitano ha confermato le misure protettive richieste dalle società ricorrenti ex art. 54 comma 2 CCII, disponendo nei seguenti termini: "*CONFERMA che i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio delle società Global s.r.l., FIVE s.r.l. ed MP Consulting s.r.l. né sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata la relativa attività di impresa per giorni 60 decorrenti dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e, dunque, dal 17.01.2025*" (misure protettive poi prorogate con successivi provvedimenti depositati in data 13/4/2025, 24/5/2025 e 3/9/2025).

Con successivo provvedimento depositato in data 13/03/2025 il Tribunale, su espressa richiesta delle società ricorrenti, ha prorogato di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine originariamente concesso nel provvedimento depositato in data 19/01/2025, il termine per il deposito della proposta e del piano di concordato preventivo con l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2 C.C.I.I., mantenendo fermi tutti gli altri obblighi posti a carico delle ricorrenti nei precedenti provvedimenti.

In data 16/05/2025 le società hanno depositato la proposta di concordato preventivo di gruppo ed il piano in continuità, con la relativa documentazione allegata.

Con provvedimento depositato in data 19/05/2025 il Tribunale ha assegnato ai commissari giudiziali termine di giorni 30 per la redazione di motivato parere in ordine alla proposta di concordato di gruppo depositata dalle società ricorrenti.

In data 17/06/2025, all'esito delle osservazioni e richieste formulate dai commissari giudiziali, le società ricorrenti hanno provveduto al deposito del Piano integrato unitamente alla seguente documentazione: 1. Addendum ai contratti sottoscritti con Megawatt; 2. Attestazione modificata; 3. Piano modificato; 4. Relazione sulle operazioni straordinarie; 5. Report patrimoniali dei soci; 6. Ricevute relative alla transazione fiscale; 7. Saldo ipoteca primo grado; 8. Scritture contabili.

In data 10/07/2025 i commissari giudiziali hanno depositato il proprio parere ex art. 47 C.C.I.I. sulla proposta di concordato, concludendo positivamente in termini di ritualità della proposta, non manifesta inidoneità ad una concreta soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali.

## **2. Natura del controllo demandato al Tribunale ex art. 47 CCII**

Giova preliminarmente porre il rilievo la natura del controllo riservato al Tribunale nella fase di apertura della procedura di concordato preventivo.

Una volta depositata la domanda di concordato, il Tribunale procede ad un giudizio preliminare per l'assunzione del decreto di ammissione, effettuando le doverose verifiche preliminari circa i presupposti processuali relativi a competenza e legittimazione, i presupposti soggettivi, il presupposto oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza, il deposito della relazione attestativa e che dalla relazione risulti che i dati aziendali siano veridici e che il piano sia fattibile.

In questa sede, poi, il Tribunale è chiamato ad operare la valutazione, *in primis* ed in termini generali, che la proposta sia conveniente per i creditori. In ossequio a quanto disposto in termini generali dall'art. 7 CCII, quando il piano è strutturato nella forma della continuità, questa convenienza si risolve in assenza di pregiudizio per i creditori (*"nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori"*).

Sulla scorta del dato testuale offerto dall'art. 47 CCII, si deve comunque ritenere che il preliminare vaglio di apertura della domanda di accesso al concordato preventivo sia differente a seconda della natura del piano di concordato concretamente proposto, in quanto: 1) in caso di concordato liquidatorio, la verifica riguarda principalmente l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; 2) in caso di concordato in continuità aziendale, la verifica concerne la ritualità della proposta. In questo secondo caso, poi, la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è, comunque, inammissibile se il piano è

manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Va, pertanto, opportunamente evidenziata la differente natura della valutazione rimessa al Tribunale in caso di concordato liquidatorio e in caso di concordato in continuità aziendale: nel primo caso, il Tribunale è chiamato a verificare l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano intesa come "non manifesta inattitudine" del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, mentre nel secondo caso il Tribunale è chiamato a verificare la "ritualità", ciò dunque risultando necessario e sufficiente all'apertura, salvo in ogni caso la "manifesta inidoneità" alla soddisfazione dei creditori (il che comporterebbe comunque l'inammissibilità della domanda di accesso al concordato).

Con specifico riguardo al concordato in continuità, quindi, la nuova disciplina codicistica richiede una peculiare valutazione di convenienza, che si risolve in assenza di pregiudizio per i creditori ex art. 7 CCII, nonché di assenza di manifesta inidoneità alla soddisfazione proposta e alla conservazione dei valori aziendali ex art. 47 CCII (cfr. in tal senso Tribunale Milano, 11 Maggio 2023: *“Per il combinato disposto degli artt. 7 e 47 CCII, in sede di apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, la nuova disciplina richiede la convenienza per i creditori ma in via specifica, quando il piano è formato, appunto, in continuità, questa convenienza si risolve in assenza di pregiudizio e, più specificatamente, in assenza di manifesta inidoneità alla soddisfazione proposta e alla conservazione dei valori aziendali. In sede di apertura, inoltre, si evidenzia la diversità di valutazione tra il caso di concordato liquidatorio (art. 47 c.1 lett. a), in cui il Tribunale verifica l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano intesa come “non manifesta inattitudine” del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, con il caso invece di concordato in continuità aziendale (art. 47 c.1 lett. b), in cui il giudizio si arresta alla ritualità della proposta, da intendersi come controllo di mera legittimità e ciò perché, in aderenza alle prescrizioni della Direttiva 2019/1023, il legislatore ha voluto privilegiare le proposte di concordato che, almeno in astratto, conservano il valore dell’impresa, salva sempre la manifesta inidoneità del piano che determina la inammissibilità del concordato”*).

In sostanza, dunque, nella fase di apertura del concordato preventivo, il vaglio del Tribunale si concentra essenzialmente sui profili di ammissibilità, anzitutto giuridica, della domanda di accesso, senza sindacare la fattibilità economica del piano, se non quando appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato.

Va, invero, certamente esclusa in tale fase una disamina sulla convenienza o meno della proposta, rimessa ai creditori, e fatto sempre salvo il contenuto del giudizio di omologazione, sede in cui, peraltro, non si esclude che possa procedersi ad un identico controllo di quanto già è stato esaminato in sede di apertura, posto che il decreto reso ex art. 47 CCII non esclude affatto che un identico controllo sia eseguito in occasione dell'omologazione.

Il controllo di legittimità demandato al giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di apertura ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, ovvero sia verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, la quale deve essere intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile,

essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, ma deve comunque essere finalizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

Dunque, mentre è riservata all'esclusiva valutazione dei creditori (purchè correttamente e con chiarezza informati) ogni decisione sulla convenienza e fattibilità economica del piano e della proposta concordataria, viene attribuito all'organo giudiziale uno spazio di valutazione giuridica non irrilevante, che spazia dalla legittimità delle operazioni contenute nel piano, alla valutazione dei presupposti di ammissibilità del ricorso alla procedura concordataria, sino a censire la stessa sussistenza della c.d. causa concreta concordataria, individuata dalla Cassazione nella duplice prospettiva del superamento della situazione di crisi, da un lato, e nel soddisfacimento pur parziale, ma non del tutto irrisorio dei creditori (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2020, n. 7158).

Va, naturalmente, tenuta in debita considerazione la diversità del materiale conoscitivo cui il Tribunale può ricorrere nelle diverse fasi dell'apertura della procedura di concordato od in sede di eventuale omologazione, considerato che solo in quest'ultima fase potrà utilizzare tutti gli elementi di conoscenza tratti dall'attività di verifica ed accertamento compiuta dal Commissario giudiziale e refluita nella relazione ex art.105 CCII.

Pertanto, se è vero che il controllo attinge nelle diverse fasi al medesimo tipo di valutazione, la diversità del materiale probatorio, documentale e fattuale su cui si esercita spiega come l'apertura della procedura non abbia alcun rilievo preclusivo rispetto ad un eventuale esito negativo della fase di omologazione.

Ciò premesso, va evidenziato che laddove sia presentato, come nel caso di specie, un concordato in continuità aziendale diretta, il Tribunale è chiamato a verificare la ritualità della proposta, fermo restando che la domanda deve ritenersi comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Posto, poi, che alla domanda di concordato preventivo accedono le componenti essenziali della proposta, del piano e della relativa attestazione, che certifica la veridicità dei dati aziendali e l'effettiva concreta fattibilità della programmata operazione concordataria come delineata nel piano, nonché, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, il Collegio ritiene che il vaglio di ritualità di cui al citato art. 47 CCII debba investire necessariamente tutti i profili previsti dalla legge, tra cui anche la corretta formazione delle classi, il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione ed il riconoscimento per ciascun creditore di un'utilità economicamente rilevante, nonché il vaglio circa la completezza, la coerenza e la logicità delle valutazioni espresse dall'attestatore (cfr. Cass. 9378/2018 con riguardo al concordato preventivo disciplinato dalla Legge Fallimentare ma sulla scorta di principi da ritenersi applicabili anche con riguardo all'attuale disciplina).

In definitiva, le verifiche demandate al Tribunale nell'ambito del vaglio di ritualità devono riguardare non soltanto la legittimazione alla domanda o la regolarità e completezza della documentazione depositata, ma anche la legittimità sostanziale della proposta, così come la valutazione in ordine alla percorribilità della proposta e alla sua coerenza con il fine ultimo del risanamento dell'impresa, che non deve apparire tale da pregiudicare le ragioni creditorie rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Tale controllo sarà, poi, seguito dalle ulteriori verifiche da compiere nel corso della procedura e in sede di omologazione ai sensi dell'art. 112 CCII, anche alla luce degli accertamenti devoluti al commissario giudiziale (cfr. in tal senso Tribunale Bari, 23 Gennaio 2023: *“Il concetto di ritualità della proposta di cui all'art. 47, comma 1 lett. b) CCI in tema di concordato con continuità aziendale, richiama indubbiamente la verifica della completezza della documentazione depositata e della regolarità della procedura svolta; tuttavia, il controllo del tribunale non si arresta ad una verifica meramente esteriore e formale della proposta, dovendo includere, anche al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, il controllo sul rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla formazione delle classi, sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante. E' altresì fondamentale un controllo effettivo sui requisiti d'accesso alla procedura ed in particolare sulla esistenza dei presupposti per qualificare il concordato quale concordato in continuità, alla luce del regime innegabilmente più favorevole disegnato per tale forma di concordato; è necessario, quindi, che la proposta ed il piano risultino operativamente percorribili e coerenti con il dichiarato fine del risanamento dell'impresa e della conservazione dei valori aziendali, oltre che in grado di assicurare la soddisfazione dei creditori in misura almeno pari all'alternativa liquidatoria”*).

### **3. Esame della proposta di concordato di gruppo di Global s.r.l., Five s.r.l. ed MP Consulting S.r.l**

Ricondotto quanto sopra evidenziato in ordine alla natura del controllo demandato al Tribunale al caso di specie, esaminata la proposta di concordato di gruppo con annessa transazione fiscale e previdenziale così come da ultimo integrata e specificata, esaminata l'attestazione e tutta la documentazione allegata dalle società ricorrenti, letto il parere dei commissari giudiziali, si osserva quanto segue.

Anzitutto deve rilevarsi, in ordine alla ritualità della proposta, che:

- le imprese ricorrenti costituiscono un gruppo di imprese nei termini delineati dall'art. 2, comma 1, lett. h), CCII (che definisce testualmente *“«gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto”*) e, in quanto tali, risultano legittimate alla presentazione di una procedura unitaria di concordato preventivo di gruppo ex artt. 284 e ss. CCII;


- sussiste la competenza del Tribunale di Nola in considerazione dell'ubicazione della sede di tutte e tre le società appartenenti al gruppo in Casalnuovo di Napoli (NA) e, pertanto, nel circondario dell'intestato Tribunale (artt. 27, 284 e 286 CCII);
- -dalla documentazione prodotta emerge che le società istanti, quali imprese appartenenti al medesimo gruppo ex art. 2 comma 1 lettera h) CCII, possiedono tutti i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII e che si trovano nello stato di crisi richiesto per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, come ampiamente prospettato dalle medesime ricorrenti;
- la delibera di presentazione della domanda di concordato preventivo di gruppo è stata adottata con atto notarile per ciascuna delle società facenti parte del gruppo e la domanda di accesso è stata sottoscritta dai rappresentanti legali di ciascuna delle società facenti parte del gruppo ai sensi dell'art. 120 bis comma 1 CCII.

La proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione del professionista indipendente dott. Luigi Silvestro ex art. 84 comma 5 CCII nonché dalla relazione del professionista indipendente dott. Pasquale Grimaldi avente ad oggetto: 1) l'attestazione della veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, trattandosi di concordato in continuità aziendale, l'attestazione che il piano è atto ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (ex artt. 87 comma 3 CCII); 2) con specifico riguardo al trattamento dei crediti tributari e contributivi, poi, la sussistenza di un trattamento non peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale (ex art. 88 comma 2 CCII).

Quanto al contenuto della proposta di concordato, le società ricorrenti hanno basato la propria proposta su un piano in continuità aziendale diretta che prevede esclusivamente l'incameramento di crediti e liquidità giacenti sui conti correnti unitamente ai flussi generati dalla continuità dell'attività d'impresa e al contributo di cui alla Finanza Esterna.

Il piano si sviluppa, più in particolare, intorno ai seguenti assi portanti:

- 1) Operatività del rapporto contrattuale con la società MEGAWATT LUCE & GAS s.r.l., società originariamente ricompresa nel Gruppo e costituente la principale fonte del risanamento, in quanto azienda in fase di crescita e sviluppo nel mercato della vendita al dettaglio di energia e gas e destinata a garantire, nei limiti degli utili prodotti e anche mediante premialità aggiuntive, la ristrutturazione dei debiti. Al piano di concordato risulta allegato l'accordo quadro di appalto dei servizi e le correlate condizioni economiche, sottoscritto in data 1.09.2024 e concluso con tutte le società del gruppo, che prevede l'erogazione, da parte delle società ricorrenti, di servizi commerciali (procacciamento di nuova clientela, gestione delle attività di promozione pubblicitaria, ecc.) e amministrativi (verifica di *quality call*, assistenza clienti, controllo pagamento bollette, gestione del recupero delle morosità, contabilità in generale, ecc.), tali da garantire l'incameramento delle risorse finanziarie da mettere al servizio dell'onere concordatario. Dall'esame del piano emerge che le ricorrenti confidano in una crescita di MEGAWATT LUCE & GAS s.r.l. nei termini di cui ai prospetti indicati a pagina 42 e 43 del Piano e di seguito riportati:



- 2) Riattivazione dei rapporti commerciali con clienti strategici (TIM, Hera Comm, A2A, ecc.) facendo leva sul proprio *network* di procacciatori e agenti nel territorio nazionale;
- 3) Ristrutturazione del debito mediante rateizzi e stralci;
- 4) Apporto di finanza esterna da parte del socio Valerio Buonocore, che ha espressamente manifestato, con il deposito di impegno scritto allegato al piano, la propria volontà, in via ferma e irrevocabile, di contribuire al risanamento del Gruppo mediante un apporto di finanza straordinaria nella misura complessiva di € 400.000, sotto forma di *“contributo a fondo perduto condizionatamente all’omologa della proposta di concordato”*, con rinuncia a surrogarsi nella posizione dei creditori soddisfatti verso le Società sino alla completa esecuzione del Piano. Tale importo sarà a disposizione delle società, in misura proporzionale, dalla data di presunta di omologa della proposta di concordato (31.12.2025) al 31.12.2027, per la copertura delle spese di giustizia e degli oneri prededucibili. La corresponsione del predetto importo è così determinata: 1. euro 150.000,00 entro 10 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione; 2. euro 125.000,00 entro il 31.12.2026; 3. euro 125.000,00 entro il 31.12.2027. A garanzia del versamento della predetta somma, in conformità alle richieste di integrazioni e precisazioni dei commissari giudiziali, il dott. Buonocore ha, altresì, proceduto ad iscrivere ipoteca sui beni immobili di sua proprietà, di pari importo, come da atto di riconoscimento di debito e costituzione di ipoteca volontaria del 4.06.2025, per Notar Fabio Orlandi (rep 29981, racc.18565), ipoteca iscritta il 12.06.2025 presso l’Agenzia del Territorio di Napoli 1 ai numeri di formalità 17637/2810.

Quanto alla composizione dell’attivo concordatario, nel piano è previsto che le risorse finanziarie necessarie ad onorare la proposta di Gruppo derivino da:

- incassi dei clienti per € 194.000;
- apporto di finanza esterna per € 400.000;
- liquidità iniziale pari ad € 15.000;
- Ricavi da continuità aziendale pari ad € 7.514.000

come emerge dal seguente rendiconto finanziario, i cui valori sono espressi in K€:

RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
Incasso da clienti	139	--	--	--	--	139
Apporto di finanza esterna	150	125	125	--	--	400
Incasso da controllante	--	--	--	--	--	--
Incasso altri crediti	55	--	--	--	--	55
Titoli e fondi di investimento	--	--	--	--	--	--
Liquidità iniziale	15	--	--	--	--	15
Benefici della continuità	1.014	1.314	1.614	1.696	1.875	7.514
<b>totale attivo disponibile</b>	<b>1.463</b>	<b>1.439</b>	<b>1.739</b>	<b>1.696</b>	<b>1.875</b>	<b>8.213</b>
<b>totale attivo disponibile - cumulato</b>	<b>1.463</b>	<b>2.902</b>	<b>4.641</b>	<b>6.338</b>	<b>8.213</b>	

Il piano prevede la ristrutturazione delle posizioni debitorie delle società ricorrenti in un'articolazione temporale complessiva di 5 anni (ovverosia con una scadenza ipotizzata al 31.12.2029, stimando che l'omologa possa avvenire entro il 31.12.2025).

Quanto al trattamento specifico dei crediti tributari e contributivi, il piano contempla una transazione fiscale e previdenziale con previsione del pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di apposito professionista indipendente in conformità a quanto disposto dall'art. 88 CCII.

Il piano contempla una riorganizzazione societaria finalizzata al riassetto strategico e operativo del Gruppo, che culminerà, a far data dall'omologa della proposta di concordato, nell'avvio della procedura di fusione per incorporazione delle società FIVE s.r.l. e MPC s.r.l. in GLOBAL s.r.l., secondo il modello della c.d. "fusione semplificata".

Tale operazione è volta a razionalizzare la struttura del Gruppo, a ridurre i costi amministrativi e a favorire una maggiore efficienza gestionale.

I passaggi essenziali previsti sono i seguenti:

1) **Acquisto quote in MPC:** GLOBAL, grazie al versamento a fondo perduto effettuato dal sig. Salvatore Pisano, acquista dal medesimo la propria quota del 40% detenuta in MP CONSULTING;

2) **Fusione per incorporazione:** secondo tale processo di riorganizzazione, GLOBAL assorbirà, tramite fusione semplificata per incorporazione, le altre due società del Gruppo, FIVE e MP CONSULTING.

Il progetto di fusione comporterebbe: a) la aggregazione contabile degli stati patrimoniali delle tre società con la conseguente concentrazione delle loro rispettive masse debitorie passive in capo all'incorporante GLOBAL s.r.l. che si occuperà "*delle operazioni di progressivo esdebitamento*"; b) l'emersione di un disavanzo rappresentato dalla consistenza dei patrimoni netti delle società incorporate (e che tiene conto anche dello stralci previsto nella proposta concordataria) che sarà iscritto tra le immobilizzazioni immateriali della incorporante.

Le ricorrenti si riservano, altresì, di valutare l'opportunità di procedere, previa perizia giurata di stima, al conferimento delle aziende operative in una società di nuova costituzione, con

l'obiettivo di favorire l'emersione del valore dell'avviamento e, conseguentemente, incrementare il patrimonio netto delle società del Gruppo. Tale operazione, di natura straordinaria, viene espressamente subordinata al mancato ripristino del patrimonio netto positivo tramite gli strumenti ordinari previsti nel piano. Solo in tale eventualità, il conferimento rappresenterebbe un'opzione concreta, sia sotto il profilo giuridico che economico, per rafforzare la struttura patrimoniale e valorizzare le componenti immateriali dell'azienda.

Il Piano prevede la suddivisione dei creditori in nn.12 classi, tenuto conto delle rispettive posizioni giuridiche e degli interessi economici agli stessi facenti capo, nonché di differenti percentuali e tempistiche di soddisfacimento, nei termini di seguito prospettati:

- 1) **Classe 1 - Personale dipendente** (creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis, comma 1, n. 1 c.c.). La classe comprende i crediti dovuti per T.F.R., indennità sostitutive delle ferie, mancato preavviso, indennità sostitutiva di preavviso, tredicesima e quattordicesima mensilità, ecc. E' prevista, nel rispetto dell'art. 86 CCII, *“una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione”*. È previsto, altresì, il pagamento degli *“interessi legali maturati fino alla data di Omologa”*, accantonati in un generico fondo rischi di natura privilegiata, nonché *“il riconoscimento di interessi legali e la necessità di acquisire il voto dei creditori in tal senso”*;
- 2) **Classe 2 - Professionisti** (creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis, comma 1, n. 2 c.c.) e **Società cooperative** (creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis, comma 1, n. 5 c.c.). La classe 2 comprende i crediti professionali (comprensivi degli oneri previdenziali) e le società cooperative di produzione e lavoro; è prevista, per essi, la soddisfazione nella misura del **90%** del loro credito entro il 31.12.2029 ed il riconoscimento degli interessi legali calcolati dalla data di riferimento (16.01.2025) alla data di omologa. Gli ulteriori interessi legali sono stati separatamente determinati ed accantonati in un generico fondo rischi di natura privilegiata. Detti creditori, il cui trattamento è deteriore rispetto alle previsioni per gli altri creditori privilegiati, sono stati inseriti in una specifica classe di creditori, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 109, comma 5, CCII (non vengono pagati, cioè, integralmente entro 180 gg. dall'omologazione) ed hanno diritto di voto;
- 3) **Classe 3 - MedioCredito Centrale S.p.A. (MCC)**. La classe comprende i crediti di natura restitutoria vantati da MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. per aver subito o perché è in procinto di subire l'escussione della garanzia prestata in favore di diversi istituti di credito che hanno finanziato le società del gruppo. MCC è stato inserito in un'apposita classe di rango privilegiato ed è prevista *“la parziale soddisfazione del credito nella misura del 30% con il rimborso solo dopo la piena estinzione dei creditori di Classe 1 e 2 e comunque entro il 31 dicembre 2029”*. Il credito pubblico restitutorio è stato dunque considerato privilegiato *ex lege* sin dal momento in cui viene prestata la garanzia, a prescindere dal pagamento a seguito di escussione della stessa, con la creazione di una apposita classe piuttosto che con la previsione di un fondo rischi necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia;

- 4) **Classe 4 - Enti previdenziali ed assistenziali** (creditori privilegiati *ex artt.* 2753 e 2754 c.c.). La classe comprende i crediti di natura contributiva ed è prevista una soddisfazione parziale, nella misura del **29%**, ivi inclusi sanzioni ed interessi per il ritardato versamento rispetto alla data di originaria scadenza, entro il termine del 31.12.2029, in conformità alla proposta di transazione fiscale e contributiva *ex art.* 88 CCII;
- 5) **Classe 5** - La Classe 5 comprende i crediti erariali per tributi diretti (ritenute IRPEF, IRAP, IRES *ex art.* 2752, c. 1, cc.) e per essa è prevista una soddisfazione parziale, nella misura del **25%** entro il 31.12.2029, in conformità alla proposta di transazione fiscale e contributiva *ex art.* 88 CCII;
- 6) **Classe 6** - la Classe 6 comprende i crediti erariali per IVA (*art.* 2752, c. 2, cc.) ed è prevista una soddisfazione parziale, nella misura del **24%** entro il 31.12.2029, in conformità alla proposta di transazione fiscale e contributiva *ex art.* 88 CCII;
- 7) **Classe 7** - la Classe 7 accoglie i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale per i quali è prevista una soddisfazione parziale, nella misura del **23%** entro il 31.12.2029, in conformità alla proposta di transazione fiscale e contributiva *ex art.* 88 CCII;
- 8) **Classe 8 - Istituti di credito garantiti da MCC e istituti di credito chirografari *ab origine*.** In questa classe sono inclusi sia gli istituti di credito assistiti dalla garanzia di MCC (per la parte non coperta dalla garanzia statale) sia gli istituti di credito con posizione chirografaria *ab origine*; per essi è prevista la soddisfazione parziale nella misura del **20%** entro e non oltre il 31.12.2029;
- 9) **Classe 9 - Enti pubblici per la parte di credito chirografario.** In questa classe sono inclusi i crediti di natura chirografaria afferenti ai diritti e agli aggi del concessionario della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché i crediti per gli accessori del debito previdenziale e assistenziale considerati *ex lege* di natura chirografaria; ad essi è riconosciuto un soddisfacimento parziale nella misura del **20%** dell'originario importo entro il 31.12.2029;
- 10) **Classe 10 - Creditori chirografari effettivi *ab origine*.** In questa classe sono inclusi i creditori chirografari effettivi *ab origine* ai quali è riconosciuto un pagamento parziale del credito nella misura del **20%** dell'originario importo entro il 31.12.2029;
- 11) **Classe 11 - Creditori chirografari «minori» *ex art.* 85 CCII.** In questa classe sono inclusi i creditori chirografari effettivi *ab origine* che, ai sensi dell'art. 85 CCII, sono considerati "minori" ovvero titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei requisiti previsti dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 85 CCII (un attivo fino a euro 5 mil., ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro 10 mil., un numero medio di dipendenti pari a cinquanta);
- 12) **Classe 12 - Società controllante, controllate e collegate.** In questa classe sono inclusi i crediti delle società collegate e controllate, postergati alle ragioni di credito di tutte le classi di creditori e "*comunque oggetto di rinuncia*". Per tali creditori non è prevista l'espressione del voto alla proposta di concordato preventivo.

Le classi possono essere sintetizzate graficamente, con indicazione del grado e dei tempi di soddisfazione, nei seguenti termini:

PASSIVO	classe	TOTALE GRUPPO (importi in K€)	% soddisfazione	soddisfazione (importi in K€)	Tempistica
<b>Creditori Privilegiati</b>		<b>€ 11.159</b>		<b>€ 4.313</b>	
<i>Dipendenti (per TFR e retribuzioni)</i>	1	€ 307	100%	€ 307	<i>entro 6 mesi dall'omologa</i>
<i>Dipendenti (retribuzioni)</i>	1	€ 285	100%	€ 285	<i>entro 6 mesi dall'omologa</i>
<i>Debiti v/professionisti</i>	2	€ 506	90%	€ 455	<i>entro il 31.12.2029</i>
<i>Debiti v/fornitori privilegiati</i>	2	€ 16	90%	€ 14	<i>entro il 31.12.2029</i>
<i>Mediocredito Centrale S.p.A.</i>	3	€ 2.352	30%	€ 706	<i>entro il 31.12.2029</i>
<i>Debiti v/Enti Previdenziali</i>	4	€ 847	29%	€ 245	<i>entro il 31.12.2029</i>
<i>Debiti v/Erario Imposte dirette</i>	5	€ 3.423	25%	€ 856	<i>entro il 31.12.2029</i>

PASSIVO	classe	TOTALE GRUPPO (importi in K€)	% soddisfazione	soddisfazione (importi in K€)	Tempistica
<i>Debiti v/Erario IVA</i>	6	€ 2.157	24%	€ 518	<i>entro il 31.12.2029</i>
<i>Debiti v/Erario altri Enti</i>	7	€ 83	23%	€ 19	<i>entro il 31.12.2029</i>
<i>Fondo Debiti verso Erario</i>	-	€ 298	25%	€ 74	<i>entro il 31.12.2029</i>
<i>Fondo per interessi verso Erario</i>	-	€ 70	25%	€ 17	<i>entro il 31.12.2029</i>
<i>Fondo oneri, rischi e interessi</i>	-	€ 817	100%	€ 817	<i>entro il 31.12.2029</i>
<b>Creditori Chirografari</b>		<b>€ 3.597</b>		<b>€ 704</b>	
<i>Istituti di credito a breve termine</i>	8	€ 1.136	20%	€ 227	<i>entro il 31.12.2029</i>
<i>Enti Pubblici chirografari</i>	9	€ 130	20%	€ 26	<i>entro il 31.12.2029</i>
<i>Fornitori chirografari</i>	10	€ 582	20%	€ 116	<i>entro il 31.12.2029</i>
<i>Altri creditori</i>	10	€ 57	20%	€ 11	<i>entro il 31.12.2029</i>
<i>Fornitori chirografari minori</i>	11	€ 907	20%	€ 181	<i>entro il 31.12.2029</i>
<i>Debiti verso controllate</i>	12	€ 36	0%	€ 0	-
<i>Debiti verso soci</i>	13	€ 42	0%	€ 0	-
<i>Altri Fondi rischi</i>	-	€ 706	20%	€ 141	-
<b>TOTALI</b>		<b>€ 15.246</b>		<b>€ 5.507</b>	

La complessiva articolazione del piano concordatario (quanto ad attivo, *timing* e soglie di soddisfacimento dei creditori concordatari) emerge dallo schema che segue:

ATTIVO DISPONIBILE	in € mila	2025	2026	2027	2028	2029	totale
Incasso crediti previdenziali		89	--	--	--	--	89
Incasso da clienti		139	--	--	--	--	139
Apporto di finanza esterna		150	125	125	--	--	400
Incasso da controllante		--	--	--	--	--	--
Incasso altri crediti		55	--	--	--	--	55
Liquidità iniziale		15	--	--	--	--	15
Benefici della continuità		1.014	1.314	1.614	1.696	1.875	7.514
<b>totale attivo disponibile</b>		<b>1.463</b>	<b>1.439</b>	<b>1.739</b>	<b>1.696</b>	<b>1.875</b>	<b>8.213</b>
<b>totale attivo disponibile - cumulato</b>		<b>1.463</b>	<b>2.902</b>	<b>4.641</b>	<b>6.338</b>	<b>8.213</b>	

PASSIVO	in € mila	2025	2026	2027	2028	2029	totale
<b>Oneri in prededuzione:</b>		<b>(548)</b>	<b>(336)</b>	<b>(426)</b>	<b>(503)</b>	<b>(534)</b>	<b>(2.347)</b>
Spese professionali per il Piano		(259)	--	--	--	--	(259)
Oneri di giustizia		(232)	--	--	--	--	(232)
Imposte correnti		(57)	(336)	(426)	(503)	(534)	(1.857)
<b>Creditori privilegiati:</b>		<b>(645)</b>	<b>(1.233)</b>	<b>(515)</b>	<b>(1.178)</b>	<b>(742)</b>	<b>(4.313)</b>
Fondo TFR	100%	(307)	--	--	--	--	(307)
Debito vs Personale	100%	(285)	--	--	--	--	(285)
Fornitori privilegiati	90%	--	(469)	--	--	--	(469)
Altri creditori privilegiati	100%	--	--	--	--	--	--
Mediocredito Centrale S.p.A.	30%	--	--	(382)	(324)	--	(706)
Debiti previdenziali privilegiati	29%	--	--	(134)	(112)	--	(245)
Debiti verso Erario	25%	--	--	--	(742)	(742)	(1.484)
Fondo rischi generico	100%	(6)	(300)	--	--	--	(307)
Altri Fondi rischi privilegiati	100%	--	(463)	--	--	--	(463)
Fondo interessi su privilegio	100%	(47)	--	--	--	--	(47)
<b>Creditori chirografari:</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>(704)</b>	<b>(704)</b>
Altri Fondi rischi chirografari	20%	--	--	--	--	(141)	(141)
Fornitori chirografari minori	20%	--	--	--	--	(181)	(181)
Fornitori chirografari	20%	--	--	--	--	(116)	(116)
Istituti di credito	20%	--	--	--	--	(227)	(227)
Altri creditori	20%	--	--	--	--	(11)	(11)
Debiti verso enti pubblici chirografari	20%	--	--	--	--	(26)	(26)
<b>totale passivo da liquidare</b>		<b>(1.193)</b>	<b>(1.569)</b>	<b>(942)</b>	<b>(1.680)</b>	<b>(1.980)</b>	<b>(7.364)</b>
<b>saldo di cassa di periodo</b>		<b>270</b>	<b>(130)</b>	<b>797</b>	<b>16</b>	<b>(105)</b>	<b>849</b>
<b>totale cumulato</b>		<b>270</b>	<b>140</b>	<b>938</b>	<b>954</b>	<b>849</b>	

#### 4. Verifica della sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura

Quanto alla verifica di rispetto del disposto di cui agli artt. 84 e ss. CCII va evidenziato come:

- risulta formalmente rispettato il disposto di cui all'art. 84 comma 2 CCII (*“la continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purchè in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”*), avendo le società ricorrenti formulato una proposta di concordato in continuità diretta che si fonda sul progetto di riorganizzazione societaria con l'incorporazione delle società del Gruppo in Global e l'eventuale spin-off delle

aziende in una Newco e prevede, quali principali fonti di attivo, l'apporto di finanza esterna e gli utili derivanti dalla continuità aziendale, generata dai servizi erogati a MEGAWATT e dalle attività di procacciamento per clienti terzi. L'esame degli indicatori economico-finanziari delle società del Gruppo ed, in particolare, dei dati previsionali contenuti nel piano concordatario, consente di ritenere che la continuità aziendale delle società del Gruppo FIVE appare sostenuta da una struttura patrimoniale e finanziaria adeguata, idonea a fronteggiare le esigenze di liquidità e investimento previste nel periodo di attuazione del piano. Come evidenziato dai commissari giudiziali nel relativo parere, *“Tale capacità è inoltre rafforzata dalle strategie di crescita commerciale e dalle partnership strategiche delineate nel progetto, che contribuiscono a rafforzare la posizione competitiva del Gruppo sul mercato. In conclusione, gli indicatori finanziari analizzati consentono di ritenere che il Piano di Concordato presenti caratteristiche di sostenibilità economico-finanziaria, assicurando una prospettiva positiva per il soddisfacimento dei creditori e la prosecuzione dell'attività aziendale. Quanto alla finanza esterna offerta dal dott. Valerio Buonocore, è doveroso evidenziarne la rilevanza nell'ambito dell'operazione concordataria: la stessa appare, inoltre, adeguatamente garantita con la già menzionata iscrizione di ipoteca volontaria sui beni immobili di proprietà del predetto, stimati dall'arch. Andrea di Sena in euro 436.900,00 per la quota di spettanza, come da perizia allegata al piano. Sul punto, nell'attestazione (cfr. pag. 150), emerge che su detti beni, acquistati in regime di separazione legale con la sig.ra Coppola Paola, grava una ipoteca con debito residuo di circa 300 mila euro, portando così il valore netto del complesso dei beni a circa 500 mila euro, rendendo sostanzialmente capiente la garanzia reale che il socio Valerio Buonocore si è impegnato a rilasciare a sostegno della Finanza Esterna. L'attivo in continuità, al netto dell'effetto fiscale per le imposte dirette maturate sui profitti generati, viene dunque stimato in complessivi euro 5.658mila circa a cui si aggiungono le risorse derivante dalla finanza esterna (euro 400mila), dalle attuali disponibilità liquide (euro 15mila) e dagli incassi dei vari crediti (euro 283mila), per un totale complessivo di euro 6.356mila”* (cfr. parere commissari pagg 31-32);

- risulta formalmente rispettato il disposto di cui all'art. 84 comma 3 CCII (*“nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile”*), avendo parte ricorrente individuato per ciascuna categoria di creditori un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, nonché il disposto di cui all'art. 84 comma 5 CCII (*“I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito e' trattata come credito chirografario”*), in quanto la proposta concordataria prevede la degradazione per incapienza a chirografo di parte dei crediti privilegiati, *“purché in misura non inferiore*

*a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”, sulla scorta dell’attestazione in tal senso offerta dal professionista indipendente dott. Luigi Silvestro;*

- risulta formalmente rispettato il disposto di cui all’art. 84 commi 6 e 7 CCII in ordine alla corretta individuazione e distribuzione del valore di liquidazione del patrimonio e di quello eccedente il valore di liquidazione. Per valore di liquidazione, la cui stima deve risultare dal piano ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII, deve intendersi il valore che potrebbe essere distribuito ai creditori in caso di sottoposizione del debitore alla liquidazione giudiziale. Il valore eccedente quello di liquidazione deriva dalla previsione dei flussi in entrata e in uscita, legati alla continuità aziendale, nel periodo di durata del piano concordatario e può essere calcolato sottraendo dal fabbisogno concordatario il valore di liquidazione del patrimonio. Come ampiamente evidenziato dai commissari giudiziali nel proprio parere ex art. 47 CCII, il valore di liquidazione risulta distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione, sino a concorrenza del relativo importo stimato, mentre la parte eccedente viene distribuita liberamente secondo il principio della priorità relativa, di talchè può certamente concludersi per il rispetto del “*disposto di cui all’art. 84, c. 6 e 7, CCII in ordine al rispetto della regola della priorità assoluta e relativa*” (cfr. parere commissari giudiziali pagg. 39-45);
- i criteri con cui la società ricorrente ha provveduto alla suddivisione dei creditori appaiono formalmente corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici (in conformità a quanto disposto dall’art. 85 CCII, a mente del quale “*Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria*”), così come evidenziato anche dai commissari giudiziali nel parere depositato in atti ove si legge (a pag. 49-50): “*a) il Piano contiene le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, e sono stati indicati i criteri di formazione utilizzati, il valore dei rispettivi crediti e gli interessi di ciascuna classe (art. 87, comma 1, lett. m), CCII); b) i creditori privilegiati pagati non integralmente sono stati inseriti in apposita classe (art. 85, comma 3); c) i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali che non trovano capienza sul valore di liquidazione e che, pertanto, saranno pagati con il cd. “valore di ristrutturazione” ed in misura solo parziale sono stati inseriti in un’apposita classe (Classe 4, 5, 6 e 7); d) i creditori proponenti il concordato (unico) di gruppo, attesa l’evidente correlazione tra di essi, sono stati appostati in separata classe (Classe 12) (art. 85, comma 2). Si ritiene, infine, che le ricorrenti quantifichino validamente gli importi in prededuzione in ragione della corretta applicazione delle tariffe previste per la determinazione dei compensi spettanti agli organi della procedura (art. 5 DM 25.01.2012, n. 30 - valori medi) e delle prescrizioni di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), CCII avendo previsto per i crediti*

*professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo “di allocare il 25% degli oneri professionali nella categoria dei creditori privilegiati mentre il 75% è considerato costo in prededuzione della procedura”);*

- il contenuto della proposta si presenta rituale, rispettando l’elencazione di cui all’art. 87 comma 1 CCII ed indicando le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale ex art. 87 comma 2 CCII, così come posto in rilievo anche dai commissari giudiziali (cfr. parere commissari pagg. 53-54);
- il contenuto della proposta, sotto il versante del trattamento dei crediti tributari e contributivi, risulta complessivamente rispettoso del disposto di cui all’art. 88 CCII (*“Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell’articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. L’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale”*), così come evidenziato anche dai commissari giudiziali nel parere depositato in atti;
- la proposta risulta, altresì, rispettosa del disposto di cui all’art. 284 comma 4 CCII che, con specifico riguardo al concordato preventivo di gruppo, prevede l’espressa illustrazione, all’interno della domanda, delle ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa (*“La domanda proposta ai sensi del comma 1 o del comma 2 deve contenere l’ illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i*

*piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo") nonché del disposto di cui all'art. 285 comma 2 CCII che facoltizza espressamente, con riguardo ai concordati preventivi di gruppo, la possibilità di prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112. Richiamando, sul punto, le considerazioni espresse dai commissari giudiziali nel parere depositato in atti: "Nell'integrazione al piano di concordato viene espressamente precisato che il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo è ricavabile anche per la sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dall'appartenenza ad un gruppo di imprese. Viene ipotizzato che, per ciascuna impresa del gruppo, il surplus di risorse derivanti da una procedura unitaria (che cerca di valorizzare l'unità del Gruppo) possa essere conseguito come effetto del piano ancorché, in tutto o in parte, quale risultato dei vantaggi compensativi derivanti dallo storno del surplus prodotto dalle altre imprese aderenti al concordato. Le ricorrenti fanno espresso riferimento ai benefici per i creditori di tutte le società del Gruppo conseguibili all'esito del processo aggregativo previsto in ragione della fusione per incorporazione in GLOBAL già innanzi rappresentata, prospettata quale più idonea strategia al raggiungimento dell'equilibrio economico e patrimoniale alla data dell'omologa. Nella rappresentata ipotesi di concordati "singoli", lo scenario individuato nel piano comporterebbe, invero, una riduzione del volume di ricavi pari a circa euro 5.6 ml in 5 anni di piano, con una ricaduta sulla marginalità che impatterebbe sensibilmente sul soddisfacimento dei creditori chirografari. Sul punto, nell'attestazione integrata (da pag. 163 a 166), l'alternativa di una visione atomistica dei progetti ristrutturatori, viene definita, per la natura del Gruppo e l'integrazione oggettiva e soggettiva delle aziende, irrealizzabile se non in un contesto di carattere meramente liquidatorio giudiziale. Secondo l'attestatore, in assenza di questa prospettiva unitaria, subentrerebbe l'impossibilità di realizzare i flussi stimati dalla gestione della continuità, che rappresentano il vero elemento, oltre alla finanza esterna, che contraddistingue la proposta ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale, con conseguente inattuabilità del piano, ciò in quanto le singole entità aziendali non sarebbero in grado, singolarmente, di conseguire un equilibrio patrimoniale sostenibile, ottenibile unicamente attraverso il processo aggregativo. In teoria, la prospettata continuità diretta mediante la parallela prosecuzione di tutte le imprese del gruppo - in quanto tutte unitariamente necessarie (nella misura in cui le competenze maturate in capo a ciascuna di esse sono singolari, specifiche e strategicamente interconnesse) all'espletamento delle attività di servizi a fornirsi alla società MEGAWATT LUCE & GAS s.r.l. - parrebbe essere in grado di assicurare flussi superiori non solo a quelli ricavabili della*

liquidazione ma anche a quelli ricavabili da autonome procedure di concordato per via delle sinergie economiche e/o commerciali che legano le imprese del medesimo Gruppo. I vantaggi sono quantificati nelle tabelle che seguono e che sono riportate a pagina 103 del Piano di concordato unitario integrato; in esse è rappresentato lo scenario alternativo per ogni singola società con l'ulteriore, negativa, circostanza connessa al concreto rischio che nello scenario teorico di proposte di concordato indipendenti la società MEGAWATT LUCE & GAS s.r.l., ritenuta l'architrave del piano, "ritenga di non poter anch'essa conservare attivo un contratto di service con società sostanzialmente in liquidazione di fatto e interrompere i rapporti, compromettendo definitivamente, qualsiasi prospettiva di prosecuzione della ristrutturazione concordataria". Tale negativa circostanza appare, effettivamente, essere il fattore determinante per esprimere un giudizio di valutazione comparativa della convenienza)

**Tabella 63 - Sintesi dello scenario alternativo di piano unitario a quello base dell'aggregazione c Società (in k€)**

GLOBAL	Scenario Base	Scenario alternativo	
Attivi disponibili	288	--	288
Flussi dalla gestione in continuità	1.241	- 353	888
Oneri in prededuzione	(113)	--	(113)
Creditori privilegiati	(1.050)	--	(1.050)
Creditori chirografari	(171)	+ 159	(12)
Avanzo di salvaguardia	194	- 194	0

FIVE	Scenario Base	Scenario alternativo	
Attivi disponibili	303	--	303
Flussi dalla gestione in continuità	3.839	- 512	3.327
Oneri in prededuzione	(346)	--	(346)
Creditori privilegiati	(3.119)	--	(3.119)
Creditori chirografari	(416)	+ 250	(166)
Avanzo di salvaguardia	262	- 262	(0)

MPC	Scenario Base	Scenario alternativo	
Attivi disponibili	108	--	108
Flussi dalla gestione in continuità	578	- 366	212
Oneri in prededuzione	(32)	--	(32)
Creditori privilegiati	(144)	--	(144)
Creditori chirografari	(117)	--	(117)
Avanzo di salvaguardia	393	- 366	27

Nell'ipotesi di concordati "singoli", lo scenario individuato nel piano comporterebbe una riduzione del volume di ricavi pari a circa euro 5,6ml in 5 anni di piano, con una ricaduta sulla marginalità che impatterebbe sensibilmente sul soddisfacimento dei creditori chirografari. È evidente come l'operazione prospettata consenta un significativo rafforzamento patrimoniale del Gruppo, risultato altrimenti irraggiungibile dalle singole imprese mediante piani di concordato in continuità disgiunti, fatta eccezione per la società MP CONSULTING s.r.l. che, pur raggiungendo un proprio equilibrio secondo i dati esposti nel piano, non sarebbe in grado di erogare autonomamente i servizi ai futuri committenti

*senza il necessario supporto e coordinamento manageriale delle altre società del Gruppo”* (pagg. 36-39). Sulla scorta di tali considerazioni, i commissari concludono nei seguenti termini: *“Con il deposito del piano e dell’attestazione integrati, nonché alla luce dei chiarimenti forniti, gli scriventi ritengono condivisibili le affermazioni sopra riportate e ritengono definitivamente assolti gli obblighi di cui all’art. 284, comma 4, e all’art. 285, comma 2, CCIP”*.

Resta ora da valutare l’ammissibilità del piano così come delineata dall’art. 47 CCII ed intesa come non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali.

Tale valutazione passa attraverso l’analisi della ragionevolezza delle previsioni di piano in termini di costi e ricavi ed attraverso l’analisi dei possibili scenari negativi e delle concrete ripercussioni degli stessi sulla tenuta del piano. In tale disamina assume un ruolo centrale per il Tribunale il contenuto dell’attestazione: la correttezza e completezza della stessa, l’indipendenza con cui sono state effettuate le varie valutazioni e la ragionevolezza delle analisi compiute, costituiscono un parametro di riferimento nella disamina dell’attendibilità delle previsioni in esame.

Nel caso di specie l’attestatore dott. Pasquale Grimaldi, con criteri argomentativi logici e concreti, ha analizzato la convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria nonché la funzionalità della prosecuzione dell’attività al miglior soddisfacimento dei creditori in quanto, nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, si avrebbe la scomparsa dei flussi di cassa da continuità (che rappresentano la principale voce dell’attivo concordatario) nonché l’apporto di finanza esterna.

Più nello specifico, l’attestatore incaricato di provvedere alla redazione della relazione ex artt. 87 comma 3 e 88 CCII attestante la convenienza del trattamento proposto al Fisco rispetto alla liquidazione giudiziale nonché la sussistenza di un trattamento dei crediti tributari non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, facendo proprie le conclusioni formulate nella relazione ex art. 84, comma 5, CCII, dal dott. Luigi Silvestro, ha rassegnato le seguenti conclusioni:

- l’ipotesi della continuità prevista dal Piano di concordato di Gruppo formulato dalle ricorrenti, confrontata con l’ipotesi liquidatoria, prevede *“un differenziale positivo a beneficio dei creditori per i migliori esiti della gestione del compendio aziendale in continuità unitamente alla “Finanza Esterna” a sostegno dell’operazione di ristrutturazione rispetto allo scenario “liquidatorio”, che al contrario garantirebbe attivi in misura certamente inferiore.”*;

- detta continuità *“implica, rispetto a quella liquidatoria giudiziale, non solo una nettamente maggiore attribuzione patrimoniale, ma anche una maggiore utilità non quantificabile.”*;

- *“I benefici generabili dalla continuità prevista dal Piano, nello scenario della liquidazione giudiziale verrebbero compromessi, perché verrebbe meno il contributo della gestione in continuità e della correlata Finanza Esterna.”*;

- nello scenario della liquidazione giudiziale verrebbero compromessi tutti i potenziali incassi derivanti dalla continuità e afferenti ai contratti di servizio che, in tale scenario ipotetico, verrebbero inevitabilmente revocati o risolti, non potendosi immaginare nemmeno una continuazione tramite l’esercizio provvisorio;

- nello scenario liquidatorio giudiziale non vi sarebbe, infine, il beneficio “*del contributo a fondo perduto in termini di Finanza Esterna per 400 mila euro che sostengono il buon esito del Piano*”;

- la continuità aziendale assicurata dal Piano di concordato “*garantisce la piena salvaguardia dei livelli occupazionali*” e “*quella delle imprese dell’indotto (soprattutto agenti e procacciatori che vedrebbero mancare un operatore importante)*”.

La convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria emerge chiaramente dallo schema sintetico di confronto dei risultati attesi nell’ipotesi concordataria e nell’ipotesi liquidatoria di seguito riportato:

	Concordato preventivo in continuità	Liquidazione giudiziale
Disponibilità liquide	15.434	15.434
Crediti commerciali	138.865	138.865
Crediti tributari	--	244.055
Crediti previdenziali	89.022	89.022
Immobile	--	186.550
Altri beni	--	27.303
Altri crediti	55.473	55.473
Flussi della continuità	7.514.223	(260.000)
Finanza Esterna	400.000	--
<b>totale</b>	<b>8.213.016</b>	<b>496.702</b>

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il Collegio ritiene che dalla documentazione, anche integrativa, offerta dalle società proponenti possano desumersi elementi positivi in ordine al vaglio di ritualità di cui all’art. 47, co. 1, lett b), CCII e che il piano presentato non appare *prima facie* manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, fermo restando il necessario riesame approfondito e circostanziato che dovrà essere svolto dal Tribunale nel corso della procedura, alla luce degli accertamenti devoluti ai commissari giudiziali ai sensi degli artt. 105 e 106 CCII.

La documentazione prodotta dalle società ricorrenti si manifesta idonea, per la sua completezza e regolarità, a fornire elementi di giudizio ai creditori onde verificare la fattibilità giuridica della proposta e l’effettiva idoneità di quest’ultima a garantire la regolazione della crisi d’impresa e la soddisfazione almeno parziale dei creditori nel rispetto dei termini di adempimento previsti.

La natura sufficientemente analitica e dettagliata del piano (contenente un’adeguata indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla continuità aziendale, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura), la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano, l’insussistenza di elementi che consentano di ritenere la proposta *prima facie* inidonea a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati nonché la razionalità e correttezza riscontrata nella suddivisione dei creditori

in classi omogenee consentono alla proposta di superare il vaglio demandato al Tribunale, nella presente fase, in punto di verifica della sussistenza della potenziale attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e a conseguire la cd. causa concreta concordataria.

Il piano proposto dalle società ricorrenti appare, inoltre, idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità nonché la funzionalità della stessa a impedire o superare l'insolvenza delle stesse, a garantire la sostenibilità economica delle imprese ed a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale (nei termini attestati nella relazione del professionista indipendente ex art. 87 comma 3 CCII).

Alla luce delle premesse che precedono e con valutazione allo stato degli atti, nulla osta all'apertura della procedura di concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale proposta da Global S.r.l., FIVE S.r.l. e MP Consulting S.r.l., impregiudicata ogni valutazione di convenienza riservata ai creditori e fatto salvo ogni successivo accertamento condotto dai commissari giudiziali o approfondimento rimesso alla successiva fase di omologazione.

## **5. Nomina del commissario giudiziale e formalità conseguenti all'apertura della procedura**

In conformità a quanto disposto dall'art. 47 comma 2 CCII il Collegio deve provvedere alla nomina del commissario giudiziale, stabilire *“in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori”* e fissare *“il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale”*. Quanto al primo profilo, il Collegio ritiene di confermare quali commissari giudiziali **l'avv. Fabiola Angri ed il dott. Teodoro Barbati**, già nominati pre-commissari giudiziali nella fase prenotativa, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, tenuto conto altresì di quanto previsto dall'art. 356 CCII.

I commissari giudiziali procederanno immediatamente all'adempimento di cui all'art. 103 CCII e procederanno alle verifiche e alle comunicazioni di cui all'art. 104 CCII. Inoltre, i commissari giudiziali procederanno alle operazioni di cui all'art. 105 CCII e alla redazione delle relazioni ivi previste, nonché agli adempimenti previsti dall'art. 107 CCII per il voto dei creditori.

Nell'ambito degli accertamenti demandati ai commissari giudiziali, ai fini della formazione consapevole e informata del consenso del ceto creditorio, dovrà altresì essere valutata l'attendibilità delle previsioni del piano, nonché comparativamente la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, anche con riferimento alle utilità che possono essere apportate ai creditori dalle possibili azioni in tale sede instaurabili.

Ai commissari giudiziali va, inoltre, demandato il controllo e la verifica di cui all'art. 107 CCII, dovendo provvedere a riferire immediatamente al Tribunale, ai fini della revoca del decreto di apertura della procedura, se accertano che: 1) il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode; 2) il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d) CCII; 3) il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88 CCII.

In ordine alle operazioni di voto, tenuto conto del numero dei creditori, dell'entità del passivo e della necessità di assicurare tempestività ed efficacia della procedura e, altresì, di garantire ai commissari giudiziali un termine congruo per la redazione della propria relazione – da depositare in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori ai sensi dell'art. 105, co. 1, CCII -, il Tribunale ritiene che la data di inizio delle operazioni di voto possa essere fissata per il giorno 23 marzo 2026 con termine finale sino al 30 marzo 2026.

In merito al deposito delle somme di cui all'art. 47, co. 2, lett. d), CCII, tenuto conto del valore dell'attivo in continuità e del passivo concordatario indicati dalle società proponenti alla data della proposizione della domanda e delle presumibili spese di procedura, appare congruo stabilire in € 15.000,00 la somma da depositare ai sensi della suddetta disposizione normativa, determinata nella misura del 20% circa delle spese di procedura.

Il deposito da parte delle società proponenti della suddetta somma nella cancelleria del Tribunale dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 47, co. 2, lett. d), CCII.

Letti gli artt. 39, 40, 44, 47, 84, 85, 86, 87, 88, 103, 104, 105, 106 e 107 CCII;

## DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di gruppo presentata da:

- Global S.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), Via Arcora 110 (Palazzo Gecos), c.s.: € 20.000,00, P.IVA e C.F. 08006121217, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e amministratore unico, sig. Fabio Mela, autorizzato alla presentazione del ricorso giusta determina *ex art. 120-bis* CCII assunta con atto notarile del 12 novembre 2024 (notaio Ludovico Maria Capuano; rep. n. 17459; racc. n. 10167);

- FIVE S.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), Via Arcora 110 (Palazzo Gecos), c.s.: € 400.000,00, P.IVA e C.F.: 07414071212, in persona del legale rappresentante *pro tempore* nonché presidente del C.d.A. e amministratore delegato, sig. Raffaele Esposito, autorizzato alla presentazione del ricorso giusta determina *ex art. 120-bis* CCII assunta con verbale notarile del C.d.A. di Five S.r.l. del 12 novembre 2024 (notaio Ludovico Maria Capuano; rep. n. 17458; racc. n. 10166);

- MP Consulting S.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), Via Arcora 110 (Palazzo Gecos), c.s.: € 10.000,00, P.IVA e C.F. 07391011215, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e amministratore unico, sig. Valerio Buonocore, autorizzato alla presentazione

del ricorso giusta determina *ex art. 120-bis CCII* assunta con atto notarile del 12 novembre 2024 (notaio Ludovico Maria Capuano; Repertorio n. 17460 Raccolta n. 10168);

#### **DELEGA**

alla procedura **il giudice dr.ssa Rosa Napolitano**

#### **NOMINA**

commissari giudiziali **l'avv. Fabiola Angri ed il dott. Teodoro Barbati**

#### **STABILISCE**

Per l'espressione di voto da parte dei creditori la **DATA INIZIALE del 23.03.2026** e la **DATA FINALE del 30.03.2026**

#### **PRECISA**

che, ai sensi dell'art. 107, c. 8 CCII, il voto deve essere espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata ai commissari giudiziali.

#### **DISPONE**

Che i commissari, ai sensi dell'art. 104, c. 2 CCII, provvedano a comunicare ai creditori al rispettivo indirizzo di p.e.c. e, solo in mancanza, a mezzo di raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore il piano e un avviso contenente: 1) la data iniziale e finale del voto dei creditori; 2) la proposta del debitore; 3) il decreto di apertura; 4) l'indicazione del proprio indirizzo p.e.c. relativo alla presente procedura, che subito dopo la nomina i medesimi Commissari dovranno altresì comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'indirizzo p.e.c., ai sensi dell'articolo 10 commi 1 e 2, al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare ai Commissari Giudiziali ogni sua eventuale variazione; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa indicazione del proprio indirizzo p.e.c. nel termine previsto, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio p.e.c. per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 10, c. 3 CCII, senza ulteriori avvisi.

#### **FISSA**

Il termine di 15 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte delle società ricorrenti della somma di € 15.000,00 presso l'istituto di credito indicato dai commissari, con esplicito avvertimento che, in mancanza, i commissari giudiziali provvederanno ai sensi dell'art. 106 CCII.

## **AVVISA**

Che nella presente procedura i creditori (ove secondo l'attestazione del professionista indipendente la proposta del debitore non assicura il pagamento di almeno il 30% dell'ammontare dei crediti chirografari) possono presentare proposta concorrente a quella del debitore secondo le condizioni e le modalità indicate nell'art. 90 CCII entro 30 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione, e che, a tale fine, possono richiedere informazioni utili ai Commissari Giudiziali, i quali potranno fornirle, valutata la congruità della richiesta e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza.

## **DISPONE**

Che i Commissari depositino in cancelleria la propria relazione ex art. 105 CCII. entro 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; copia della relazione è trasmessa dalla cancelleria al pubblico ministero; nel caso in cui siano presentate proposte concorrenti, i Commissari depositeranno almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni relazione integrativa ai sensi dell'art. 105 c. 3 e 4 che, nel medesimo termine, comunicheranno ai creditori a mezzo posta elettronica certificata; copia della relazione integrativa è trasmessa dalla cancelleria al pubblico ministero; analoga relazione integrativa dovrà essere redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto, relazione che dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata ai creditori con le medesime modalità e nei medesimi termini, nonché trasmessa al pubblico ministero; in ogni caso almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni i commissari devono illustrare la propria relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato; alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi (ciò per ciascuna delle proposte, quella del debitore e quelle concorrenti eventualmente presentate dai creditori), mandando ai Commissari di verificare l'esistenza di creditori esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, ovvero i creditori postergati ex lege ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.

## **AVVISA**

Che almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo posta elettronica certificata indirizzata ai commissari giudiziali; i commissari daranno comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni ricevute informandone il giudice delegato e, almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per le votazioni, depositeranno in cancelleria la propria relazione definitiva

e la comunicheranno ai creditori, al debitore e agli altri interessati, allegando nuovamente l'elenco, eventualmente rivisto ed emendato, dei creditori legittimati al voto, con l'ammontare dei crediti per cui sono ammessi e informandone il giudice delegato al fine di consentire al giudice di adottare, in caso di contestazioni, un formale provvedimento di ammissione al voto da comunicarsi a cura della cancelleria al debitore, al commissario e ai creditori entro 2 giorni prima della data iniziale delle votazioni.

#### **PRECISA**

Che i termini non sono soggetti alla sospensione feriale.

#### **DISPONE**

Che i commissari, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, depositino in cancelleria e comunichino al debitore ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti, l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti, ed alleghino alla relazione, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.

#### **DISPONE**

Che i commissari qualora rilevino, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne diano avviso ai creditori, avvertendoli che possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'art. 48, c. 1, CCII, per modificare il voto.

#### **DISPONE**

Che le società ricorrenti mettano a disposizione dei Commissari Giudiziali le scritture contabili affinché questi possano fare l'annotazione di cui all'art. 103 CCII.

#### **DISPONE**

Che il presente decreto, a cura della cancelleria, sia:

- pubblicato nelle forme previste dall'art. 45 CCII (mediante trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione);
- comunicato alle società ricorrenti, al pubblico ministero ed ai commissari giudiziali  
**avv. Fabiola Angri ed il dott. Teodoro Barbati.**

Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 16/09/2025.

il giudice relatore

*dott.ssa Rosa Napolitano*

Il Presidente

*Dott.ssa Vincenza Barbalucca*